

DIVORZIO: NUOVE REGOLE PER L'ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati è facoltativa.

Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando **non vi siano figli minori o o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati nel matrimonio.**

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono stabilire l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l'ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato tra le parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

A chi interessa:

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o divorziare consensualmente o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Competente a ricevere l'accordo è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- residenza di almeno uno dei coniugi

E' necessario prenotare l'appuntamento, previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ciascuno dei coniugi (vedi modulistica allegata);

il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio; all'atto della conclusione dell'accordo deve anche essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento secondo le modalità che saranno comunicate.

L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo); nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Dal 26 maggio 2015 con la L. n. 55/2015, i tempi d'attesa tra separazione e divorzio di sono ridotti a:

- 12 mesi in caso di separazione giudiziale;
- 6 mesi in caso di separazione consensuale o quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Prenotazione appuntamento o informazioni:

- telefonicamente al n. 0119187801 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)
- e-mail: info@comune.lauriano.to.it
barbara.anselmino@comune.lauriano.to.it

Modulistica allegata:

- 1 autocertificazione separazione.pdf
- 2 autocertificazione scioglimento divorzio.pdf
- 3 autocertificazione modifica condizioni.pdf